FERCA® s.r.l.
20089 Rozzano (MI)
Via Leonardo Da Vinci, 8/6 – Tel. (02) 8255018
Fax (02) 57512430
www.fercasrl.com
e-mail: info@fercasrl.com
R.E.A. n. 1431113 della C.C.I.A.A. di Milano
Codice Fiscale 02860220157 – P.IVA 11064390153
N. Mecc. Import Export MI 201125

Rozzano 23/11/2020

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI A LIMENTARI

1. Con la presente si dichiara che il prodotto/materiale fornitoVi:

   carte a pizzo serie Mec, Milano, Monaco, Rimini

   È idoneo per il confezionamento ed al contatto per i seguenti prodotti alimentari:
   prodotti della panetteria e pasticceria secca e fresca aventi sostanze grasse in superficie

   (le note e/o i simulanti impiegati per le prove di migrazione, indicati al punto 3 della presente dichiarazione, consentono di determinare il prodotto alimentare o il gruppo di prodotti alimentari ammessi al contatto, secondo la Direttiva 85/572/CEE recepita con il Decreto Ministeriale del 26 Aprile 1992, n. 200 e successivi aggiornamenti e modifiche)

   È conforme alla seguente legislazione comunitaria CE:

   -Regolamento 1935/2004/CE
   -Regolamento 1895/2005/CE
   -Direttiva 2002/72/CE e successivi aggiornamenti e modifiche

   ed alla seguente legislazione Italiana:

   -Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche
   -DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche.

2. Il materiale sopra citato è fabbricato con:
   fibra cellulosica vergine 100%

3. Si dichiara che:
   il materiale non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta i limiti di migrazione globale alle seguenti condizioni:

Parametro	Metodo analitico	Unità di misura	Valore rilevato	Incertezza +/-	Conformità D.M. 21.03.73
MIGRAZIONE GLOBALE in olio di girasole - Simulante D	D.M. 22.07.98 All.IV Sez. C e succ.modifiche e integrazioni	mg/dm^2	2,8	0,4	≤ 8
		ppm	16,8	2,5	≤ 50
IMBIANCANTI OTTICI	Sez. 6 punto 5.1 All.IV DM 21/03/73 e s.m.i.*	Intensità fluorescenza	Fluorescenza assente	-	Leggera fluorescenza
MIGRAZIONE DEL PIOMBO	Sez. 6 punto 5.3 All.IV DM 21/03/73 e s.m.i.*	$\mu g/dm^2$	< 0,3	-	≤ 3
CONTENUTO IN POLICLOROBIFENILI (PCB)	Sez. 6 punto 5.2 All.IV DM 21/03/73 e s.m.i.*	$\mu g/dm^2$	< 0,2	-	≤ 2

Condizioni della prova della Migrazione specifica D.M. 22.07.98: - Temperatura 40 °C
- Tempo di contatto alla temperatura di prova 10 giorni
- Superficie di contatto dei pezzi portati all'analisi: 2,00dm^2
- Volume del simulante: 93 ml

Note:
- I risultati si riferiscono alla faccia destinata al contatto diretto con alimenti
- Per esprimere il risultato in ppm, il valore ottenuto espresso in mg/dmq è stato moltiplicato per il fattore 6.
- Caratteristiche chimiche del simulante D utilizzato nella prova (olio di girasole come da DM 220/1993):
  - Numero di iodio (WiJs) = 85
  - Indice di rifrazione a 25°C =1,4677
  - Acidita (% Ac. Oleico) = 0,45
  - Numero di perossidi (meq di O/Kg) = 8,7

COMMENTO: Il materiale testato, con riferimento ai parametri analizzati ed alle condizioni di esecuzione della prova sopra descritte, **risulta conforme** a quanto disposto dal D.M. 21.03.73 e s.m.i. che regola la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti ed utensili destinati a venire a contatto con gli alimenti e che recepisce la direttiva europea 89/109/CEE e le successive modificazioni ed integrazioni. Lo stesso pertanto **risulta idoneo** al contatto con alimenti in relazione ai liquidi simulanti utilizzati.

Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d'uso sopra menzionate. L'affermazione è supportata da prove analitiche oppure in base a calcoli sulla migrazione delle sostanze condotti in accordo con le direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE e 97/48/CE e DM 21 marzo 1973, ove applicabili.

4. Nel materiale possono essere presenti sostanze regolate dalle Direttive 89/197/CEE e 88/388/CEE e dai Decreti Ministeriali 27 febbraio 1996 – n. 209, 27 novembre 1996 – n. 684 e 23 luglio 2003 (sostanze chiamate anche additivi "dual use"). Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall'art. 5 bis Direttiva 2002/72/CE e art. 9 comma 2, lettera c) del DM 21 marzo 1973.

L'utilizzatore del materiale destinato al contatto con gli alimenti ha la responsabilità di comunicare alla società scrivente eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive (presenza di additivi e aromi) del prodotto alimentare da confezionare.

5. Questa dichiarazione è redatta in conformità alla legislazione sopra citata ed è destinata a:

6. L'utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione non esclude l'accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato.

7. Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità. La dichiarazione ha comunque una validità temporale massima di 24 mesi.

Data 02/02/2021 Firma e Funzione

FERCA s.r.l.
Via L. Da Vinci, 8-6 - Tel. (02) 8255018
20089 ROZZANO - MILANO